

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **104/2000** (ECLI:IT:COST:2000:104)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **MIRABELLI** - Redattore: - Relatore: **SANTOSUOSSO**

Camera di Consiglio del **22/03/2000**; Decisione del **13/04/2000**

Deposito del **18/04/2000**; Pubblicazione in G. U. **26/04/2000**

Norme impugnate:

Massime: **25247 25248**

Atti decisi:

N. 104

ORDINANZA 13-18 APRILE 2000

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 181, primo comma, e 309 del codice di procedura civile, nonché dell'art. 11, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), promossi con quattro ordinanze emesse il 25, il 3 (n. 2 ordinanze) ed il 10 maggio 1999 dal giudice di pace di Borgo San Lorenzo rispettivamente iscritte ai nn. 423, 472, 473 e 483 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36, 38 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che con quattro ordinanze di identico contenuto, emesse nell'ambito di altrettanti procedimenti civili, il giudice di pace di Borgo San Lorenzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 181, primo comma, e 309 del codice di procedura civile, nonché dell'art. 11, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), in riferimento agli articoli 3, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione;

che, a parere del giudicante, non essendo comparsa nessuna delle parti costituite all'udienza fissata, egli dovrebbe fare applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 181, primo comma, e 309 cod. proc. civ., rinviando la causa ad un'udienza successiva, della quale andrebbe data comunicazione alle parti stesse, e solo allora disporre la cancellazione della causa dal ruolo;

che tale sistema si risolve in un ingiustificato privilegio per le parti, tale da violare il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, poiché il magistrato ed il personale della cancelleria sono costretti ad un inutile dispendio di attività supplementare, con costi aggiuntivi a carico della collettività;

che, pertanto, dovrebbe essere reintrodotta il testo dell'art. 181, primo comma, cod. proc. civ. nella versione anteriore a quella attualmente vigente, secondo cui poteva disporsi l'immediata cancellazione della causa dal ruolo anche in caso di mancata comparizione delle parti costituite ad una sola udienza;

che le norme in questione paiono al rimettente in evidente contrasto anche con l'art. 11 della legge n. 374 del 1991, in base al quale il giudice di pace ha diritto ad un compenso rapportato al numero delle sentenze emesse, compenso che viene inevitabilmente frustrato dalle norme del codice sopra menzionate;

che il complesso delle norme richiamate, quindi, viola il principio di uguaglianza, lede la sfera patrimoniale della collettività, fa venire meno il diritto del giudice di pace a conseguire una retribuzione proporzionata alla quantità di lavoro svolto e vulnera anche l'art. 53 Cost., a norma del quale tutti i cittadini debbono concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva;

che in tutti i giudizi davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione prospettata sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Considerato che i giudizi, vertendo sulle medesime questioni, possono essere riuniti e decisi con una sola "pronuncia";

che la questione di legittimità costituzionale riguardante gli artt. 181, primo comma, e 309 cod. proc. civ. è già stata in più occasioni scrutinata da questa Corte e dichiarata manifestamente infondata (ordinanze n. 256 del 1998 e nn. 266, 107 e 7 del 1997);

che gli odierni provvedimenti di rimessione, pur aggiungendo il richiamo ad ulteriori parametri costituzionali, si risolvono nella sostanziale riproposizione dei motivi di doglianza presi in esame da questa Corte nelle ordinanze sopra richiamate;

che, pertanto, anche la predetta questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata;

che la seconda questione, relativa ai compensi del giudice di pace come regolati dall'art. 11 della legge n. 374 del 1991, formulata peraltro in maniera intrinsecamente contraddittoria

rispetto alla precedente, è priva del requisito della rilevanza, poiché la norma impugnata non deve certamente essere applicata nei giudizi a quibus sicché ogni pronuncia di questa Corte non avrebbe alcuna influenza nella decisione dei medesimi (ordinanza n. 225 del 1998);

che detta questione, perciò, va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 181, primo comma, e 309 del codice di procedura civile, sollevata dal giudice di pace di Borgo San Lorenzo, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), sollevata dal giudice di pace di Borgo San Lorenzo, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.